

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Il credito di imposta sulle sponsorizzazioni sportive***

di Guido Martinelli



**DIGITAL** Seminario di specializzazione  
**ASPETTI GIURIDICI E FISCALI NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALLA LUCE DELLA LEGISLAZIONE EMERGENZIALE**  
Scopri di più >

È in attesa di approdare in Gazzetta Ufficiale il **D.P.C.M. sulle modalità di richiesta del credito di imposta sulle sponsorizzazioni** previsto dall'[articolo 81 D.L. 104/2020](#) (“Decreto Agosto”) che individua le disposizioni applicative necessarie alla concessione del contributo sotto forma di credito di imposta, finalizzato ad incentivare gli **investimenti pubblicitari a favore del mondo sportivo**.

La norma introduce **un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento degli investimenti pubblicitari effettuati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020**, dalle imprese, dai lavoratori autonomi nei confronti di leghe che organizzano campionati a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società professionistiche o associazioni e società dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro Coni che operino in discipline ammesse ai giochi olimpici e svolgano attività sportiva giovanile.

**Sono ricomprese le spese “effettuate” nel periodo indicato tramite versamento bancario o postale** ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'[articolo 23 D.Lgs. 241/1997](#).

Il D.P.C.M. conferma che **la spesa dovrà risultare da apposita attestazione** rilasciata: “*dal Presidente del Collegio sindacale dell’ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista*” iscritto all’**albo dei dottori commercialisti** o dei consulenti del lavoro oppure dal **responsabile del centro di assistenza fiscale**.

**La domanda dovrà essere presentata** al dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri **entro il 1° aprile 2021** mediante un modulo che sarà reso disponibile entro il prossimo 1° febbraio.

**La domanda dovrà contenere:**

- gli elementi identificativi del **soggetto investitore** (impresa, società, ente non

- commerciale);
- gli elementi identificativi del **sogetto destinatario dell'investimento** (Lega, società sportiva, associazione sportiva);
  - l'**ammontare complessivo dell'investimento** realizzato di importo non inferiore a 10 mila euro;
  - la **durata della prestazione** fornita dal soggetto destinatario dell'investimento desumibile dal contratto;
  - l'**oggetto della campagna pubblicitaria**;
  - l'attestazione delle **spese sostenute rilasciata dal soggetto attestatore sopra indicato**;
  - l'ammontare del **contributo richiesto** sotto forma di credito di imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati;
  - la **dichiarazione della federazione sportiva** di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte delle società e associazioni sportive destinatarie dell'investimento, nonché l'appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche e paralimpiche. Trattasi di documento che i soggetti beneficiari devono richiedere ai soggetti destinatari dell'investimento e che a loro volta questi ultimi devono richiedere alla **federazione sportiva di affiliazione**. Rimane il dubbio se il riferimento all'**attività giovanile** possa limitarsi solo allo svolgimento di **corsi di avviamento** o anche alla **partecipazione di attività agonistica per minorenni**;
  - per le società e associazioni sportive il **certificato di iscrizione, in corso di validità, al relativo registro del Coni**;
  - la **dichiarazione sostitutiva atto di notorietà** resa, ai sensi [dell'articolo 47 D.P.R. 445/2000](#), dal **sogetto destinatario dell'investimento** (lega, società sportiva, associazione sportiva) concernente la consistenza dei ricavi prodotti nel periodo di imposta 2019 almeno pari a 150 mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro (in caso di dichiarazione mendace è prevista l'applicazione di sanzioni di carattere penale). Si suggerisce di far indicare che **il sogetto non applica la L. 398/1991** (essendo espressamente esclusi dalla norma i soggetti sportivi che hanno optato per detto regime). Rimane il dubbio per i **sodalizi che hanno l'esercizio a cavallo**. Si ritiene che si possa fare riferimento, per costoro, alla **stagione 2019/20**. Sarebbe opportuno un **ulteriore chiarimento**.

**Nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine di aprile il Dipartimento provvede alla concessione del contributo mediante pubblicazione dei soggetti beneficiari** in apposito elenco sul proprio sito istituzionale.

Il beneficio verrà riconosciuto nel **limite massimo dei fondi previsti** (novanta milioni di euro, salvo ipotetiche future integrazioni).

In caso di **insufficienza delle risorse** disponibili vi sarà una **ripartizione proporzionale** *“sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti”* (pertanto non vi è alcuna garanzia che il credito eventualmente riconosciuto sia effettivamente pari al 50% dell'investimento effettuato). Copia dell'elenco dei beneficiari verrà trasferita d'ufficio alla Agenzia delle entrate.

**Il credito è utilizzabile dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco** dei soggetti beneficiari esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

Viene infine **prevista la possibilità del recupero del credito da parte della Amministrazione Finanziaria** *“quando sia stata accertata l'insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal presente decreto”*, ovviamente maggiorato di interessi e sanzioni.